

G. A. T. a. L.

Gruppo Attività Teatrale amatoriale Lombardia

**A tutti i filodrammatici
che vogliono costituire una Compagnia.**

Oggetto: Tipico atto costitutivo e statuto

Qui di seguito vi proponiamo un “atto costitutivo” ed uno “statuto” tipico, bozze che vogliono essere semplicemente delle indicazioni alle compagnie amatoriali che non sanno cosa indicare nello statuto della propria compagnia teatrale.

Via Brolo 5 – 20122 Milano Tel. e Fax 02.76002003
sito internet: www.gatalteatro.org - e-mail: gruppoat@gatalteatro.191.it

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE TEATRALE AMATORIALE

L'anno..... il giorno..... del mese di..... in Via..... N°.....,
si sono riuniti i Signori:

(indicare di seguito i soci fondatori, riportando per ciascuno di essi: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale)

- 1).....
- 2).....
- 3).....

I medesimi stipulano e convengono quanto segue:

1. E' costituita fra di essi un'associazione culturale per l'attività teatrale amatoriale denominata.....
(in seguito: "l'Associazione"), con sede in..... Via.....

2. L'Associazione è apartitica; esclude scopi di lucro; ha durata illimitata.

3. L'Associazione, regolata dall'art.36 del Codice Civile, è retta dallo statuto che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

4. Il primo Consiglio direttivo sarà composto dai signori:
(per ciascuno dei componenti indicare: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, professione)

- 1).....
- 2).....
- 3).....

5. In sede di prima nomina, le cariche sociali sono così attribuite:

- Presidente e Legale Rappresentante: Signor/ora
- Vice Presidente: Signor/ora.....
- Segretario: Signor/ora.....

6. I membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario come sopra nominati, restano in carica... anni e saranno alla scadenza sostituiti o confermati con le procedure elettive stabilite dallo statuto allegato.

7. Bollo, tasse di registrazione e ogni altro onere e gravame fiscale connesso al presente atto sono a carico dell'Associazione.

Letto, confermato e sottoscritto:

(luogo e data e firme dei sottoscrittori)

N.B. - *Il presente atto va firmato dai soci fondatori non solo in calce ma anche in ciascun foglio. Lo stesso vale per lo statuto allegato. L'atto costitutivo e lo statuto vanno redatti in duplice copia su fogli di carta uso bollo e depositati, entro 20 gg, presso l'Ufficio del Registro - Atti Privati*

(spesa: bolli da € 10,32 per ogni 4 pagine o frazione di 4 e € 129,11 di registrazione).

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE TEATRALE AMATORIALE

.....

Titolo I *DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO*

Art.1

E' costituita l'associazione culturale per l'attività teatrale amatoriale denominata.

.....
L'Associazione ha sede in..... via.....
ed ha durata illimitata.

Art. 2

L'Associazione non persegue scopi di lucro ed è motivata dalla decisione dei soci di vivere l'esperienza teatrale secondo la visione cristiana.

L'Associazione aderirà al Gruppo Attività Teatrale amatoriale Lombardia – GATaL; i suoi soci saranno tesserati al GATaL e, per esso, alla FedeGAT.

Art.3

L'Associazione ha lo scopo di praticare, promuovere e diffondere la cultura e l'arte nel settore del teatro, ispirando la sua attività ai valori umani e cristiani.

In particolare l'Associazione si propone di:

- a) realizzare spettacoli teatrali;
- b) favorire la crescita culturale dei soci e, in generale, del pubblico anche attraverso iniziative di formazione specifica realizzate in collaborazione con enti locali, associazioni, scuole, istituzioni ecclesiali, ecc.;
- c) valorizzare le tradizioni popolari e religiose;
- d) partecipare alla realizzazione di rassegne e concorsi teatrali culturalmente e pastoralmente qualificati;
- e) favorire la partecipazione dei soci ad iniziative di ricerca, di sperimentazione, di formazione;
- f) promuovere e realizzare ogni altra iniziativa direttamente o indirettamente rispondente alle finalità dell'Associazione.

Titolo II *I SOCI*

Art. 4

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori, ne accettino lo Statuto e intendano partecipare all'attività associativa. Tutti i soci sono tenuti a tesserarsi al GATaL, e per esso alla FedeGAT.

Art. 5

La qualifica di socio si ottiene al momento dell'ammissione all'Associazione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo nella sua prima seduta successiva alla presentazione della domanda di ammissione. La partecipazione dei soci all'Associazione non potrà essere temporanea.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età deve essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Art. 6

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa.

I soci maggiorenni esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli organismi associativi; i soci minorenni partecipano alle assemblee con solo voto consultivo.

Art. 7

I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione, di corrispondere le quote associative e quelle di tesseramento al GATaL

e, per esso, alla FedeGAT e di osservare le disposizioni statutarie e regolamentari del GATaL e della FederGAT.

Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote e dei relativi diritti.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, espulsione, morosità e mancato rinnovo annuale del tesseramento all'ente di affiliazione dell'Associazione.

Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o morali all'Associazione.

La morosità interviene quando il socio non versa la propria quota associativa annuale entro un mese dalla data di scadenza stabilita dal Consiglio Direttivo e resta inadempiente anche dopo l'ulteriore termine ingiuntogli dallo stesso Consiglio Direttivo.

La morosità e l'espulsione sono deliberate dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato. Si applicano le eventuali procedure arbitrali e conciliative previste dagli statuti e regolamenti del GATaL e della FederGAT.

Art. 9

La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Titolo III **L'ASSEMBLEA**

Art. 10

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente.

Art. 11

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. E' convocata dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto e per affrontare le problematiche più rilevanti per la vita dell'Associazione, anche in riferimento alle finalità educative che l'Associazione si prefigge. E' comunque convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

Art. 12

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno otto giorni prima della data della riunione mediante comunicazione scritta ai soci e affissione dell'awiso in maniera ben visibile nei locali in cui sono svolte le attività associative. L'awiso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 13

Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci, purché in regola con il pagamento delle quote associative e quelle di tesseramento al GATaL e, per esso, alla FederGAT. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

Art. 14

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo quanto disposto dall'art. 15 comma 2.

Art. 15

L'Assemblea dei soci approva annualmente il rendiconto: ogni anni elegge il Consiglio Direttivo, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di tre; delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo; delibera i

provvedimenti di espulsione proposti dal Consiglio Direttivo.

Le modifiche statutarie sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà dei soci, mentre lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è deliberato con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, per estratto, mediante affissione nella sede sociale.

Titolo IV

IL CONSIGLIO DIRETTIVO E IL PRESIDENTE

Art. 16

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Esso è composto da un minimo di tre membri; tutti i componenti durano in carica anni e possono essere rieletti.

I membri del consiglio direttivo dovranno essere tutti maggiorenni.

Art. 17

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Spetta inoltre al Consiglio direttivo:

- a) stabilire annualmente il calendario delle attività teatrali e associative
- b) fissare la data dell'assemblea annuale;
- c) redigere il rendiconto annuale;
- d) predisporre la relazione dell'attività svolta;
- e) assicurare un corretto uso delle strutture e degli strumenti tecnici di cui l'Associazione si avvale per le proprie attività;
- f) adottare le misure necessarie allo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- g) attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- h) proporre all'Assemblea l'espulsione di soci;
- i) formulare il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 18

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo stesso e può essere rieletto. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e a lui potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. Compete al Presidente convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo potranno essere eletti uno o più Vice Presidenti, di cui uno designato Vicario, ed un Tesoriere.

Art. 19

Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito. Il Consiglio Direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare i due terzi dei componenti. In questo caso l'Assemblea, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà i nuovi componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 20

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno ovvero ogni qual volta il Presidente lo riterrà necessario.

Le cariche direttive sono a titolo gratuito.

Titolo V

IL PATRIMONIO

Art. 21

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative e di iscrizione versate dai soci, da eventuali contributi di privati o di enti pubblici e da eventuali beni acquisiti in proprietà dall'Associazione. Eventuali avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti sia in forma diretta che indiretta tra i soci, salvo che la destinazione o distribuzione non sia imposta dalla legge, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali. E' sancita la non trasmissibilità delle quote associative, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e la loro non rivalutabilità.

Art. 22

L'esercizio sociale ha durata annuale, dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede sociale, dove potrà essere liberamente visionato dai soci.

Art. 23

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste dall'art. 15, secondo comma. Con la stessa modalità sono nominati i liquidatori. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad enti con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità individuati dall'Assemblea dei soci, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Titolo VI
NORME FINALI

Art. 24

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento agli eventuali regolamenti interni, nonché alle vigenti norme in materia di associazionismo, agli statuti ed ai regolamenti organici del GATaL e della FederGAT, nonché alle norme sull'ordinamento dello spettacolo, in quanto applicabili.

Luogo e data; seguono le firme dei soci fondatori.